

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Sez. III - Regolamento di disciplina della scuola primaria

(sezione del Regolamento approvata dal Consiglio d'Istituto in data 6 ottobre 2009, del. n. 46)

ART 1. NORME GENERALI

Educare alle regole è compito della famiglia e della scuola.

Nella scuola l'alunno sperimenta l'esigenza di norme e di limiti socialmente condivisi, fondati sugli obiettivi proposti dalla programmazione educativa.

La collaborazione scuola/famiglia nell'interiorizzazione delle regole si basa sia sul rispetto e la condivisione delle stesse, sia sull'azione combinata nel momento in cui queste regole vengono violate, così come quando esse vengono ben seguite.

Le modalità di intervento proposte mirano a

- guidare all'assunzione di responsabilità nei confronti delle persone e dell'ambiente;
- favorire la riflessione sulle proprie azioni;
- porre rimedio alle rotture conseguenti ad alcune particolari infrazioni.

La responsabilità disciplinare è personale e riguarda tutte le attività gestite dalla scuola, sia all'interno che all'esterno dell'edificio scolastico.

ART 2. LE SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari tutelano l'osservanza delle regole della vita scolastica e che hanno per obiettivo lo sviluppo della competenza etica.

Originariamente previste dall'art. 412 del R.D. n. 1297/28, sono state riviste e integrate con delibera del Consiglio d'Istituto n. 46 del 6 ottobre 2009, ai sensi del D.P.R. n. 275/99.

a. AMMONIZIONE VERBALE

Compete al docente in servizio nella classe e consiste nel richiamo finalizzato a ricondurre l'alunno al rispetto di determinate regole di condotta. Quando reiterata, l'ammonizione può essere segnalata sul registro e diventa "richiamo scritto".

b. RICHIAMO SCRITTO

Compete al docente in servizio nella classe e consiste nella registrazione scritta dell'infrazione disciplinare avvenuta e del conseguente richiamo. Il provvedimento viene comunicato al dirigente tramite il registro di classe e alla famiglia tramite diario.

Viene adottato quando il comportamento dell'alunno costituisce mancanza di rispetto alle persone o, più in generale, violazione di norme nel caso in cui siano stati inefficaci i precedenti richiami verbali.

c. ALLONTANAMENTO DALL'AULA PER IL TEMPO MASSIMO DELL'ORA DI LEZIONE

Compete al docente in servizio nella classe che lo adotta quando l'alunno, già richiamato verbalmente e per iscritto, persiste in comportamenti di grave disturbo allo svolgimento della lezione oppure si rivolge in modo inaccettabile al docente o ai compagni.

Il docente dopo aver assegnato all'alunno un compito da svolgere, lo affida al collaboratore scolastico in servizio al piano.

Il provvedimento viene comunicato al dirigente tramite il registro di classe e alla famiglia tramite il diario: i genitori vengono convocati per un colloquio con i docenti.

d. ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE USCITE DELLA CLASSE

Compete al Consiglio composto da tutte le docenti della classe; discussione e delibera risultano a verbale.

Viene adottato quando il persistere di comportamenti non responsabili, già sanzionati con altri provvedimenti verbali e scritti, fa prevedere che la partecipazione dell'alunno all'uscita della classe possa recare grave pregiudizio allo svolgimento dell'attività stessa.

Il provvedimento assume forma scritta, è vistato dal Dirigente Scolastico e inserito nel fascicolo personale dell'alunno. Il Consiglio convoca i genitori per la consegna del provvedimento e per le necessarie intese educative.

Il giorno dell'uscita l'alunno frequenta le lezioni in una classe parallela o comunque idonea.

Sez. IV - Regolamento di disciplina della scuola secondaria di primo grado

ART. 1 NORME GENERALI

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità nonché al ripristino di rapporti corretti nella comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività risarcitorie a vantaggio della comunità scolastica.

I riferimenti sono gli obiettivi della programmazione educativa.

La responsabilità disciplinare è personale.

Essa riguarda:

- le attività gestite dalla scuola, incluse le attività parascolastiche deliberate dal consiglio d'istituto
- le attività strettamente connesse, come l'ingresso e l'uscita dalla scuola e il servizio scolastico di trasporto.

Il Consiglio di classe, deliberando le sanzioni che comportano esclusione dalle uscite didattiche e il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica, può deliberare altresì la menzione del provvedimento nel giudizio globale sulla scheda di valutazione (*delibera Cons. Ist. n. 70 del 15.11.02*).

Le sanzioni disciplinari sono proporzionate alla gravità della mancanza e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; tengono conto della situazione personale dell'alunno, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Quando sia possibile e con l'accordo della famiglia, la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica è convertita in attività a favore della scuola. Tali attività consistono in lavori adeguati all'età, finalizzati al riordino degli spazi scolastici o del materiale didattico, gestiti per un periodo non superiore alle due ore al giorno sotto la vigilanza del personale docente a disposizione o del personale ausiliario che si dichiara disponibile per questo servizio.

Il computo dei termini espressi in giorni tiene conto esclusivamente dei giorni di lezione.

ART. 2 LE SANZIONI DISCIPLINARI

a. RICHIAMO SCRITTO SUL REGISTRO DI CLASSE.

Compete al docente in servizio nella classe. Il provvedimento viene comunicato al dirigente tramite il registro di classe e alla famiglia tramite diario. Viene adottato quando il comportamento dell'alunno costituisce mancanza di rispetto alle persone o, più in generale, violazione di norme di comportamento quando siano stati inefficaci i precedenti richiami verbali.

Al terzo richiamo scritto il docente provvede inoltre a convocare i genitori perché conferiscano col docente stesso o col presidente del consiglio di classe.

b. ALLONTANAMENTO DALL'AULA PER IL TEMPO MASSIMO DELL'ORA DI LEZIONE.

Compete al docente in servizio nella classe che lo adotta quando l'alunno, già richiamato verbalmente e per iscritto, persiste in comportamenti di disturbo allo svolgimento della lezione oppure si rivolge in modo inaccettabile al docente o ai compagni. Il docente, dopo aver assegnato all'alunno un lavoro didattico da svolgere, lo affida al collaboratore scolastico in servizio al piano perché lo accompagni dal dirigente scolastico o dal suo sostituto; il docente provvede quindi a convocare i genitori.

Il provvedimento viene immediatamente comunicato al dirigente tramite il registro di classe e alla famiglia tramite il libretto scolastico.

c. AMMONIZIONE SCRITTA DEL CONSIGLIO DI CLASSE.

Compete al Consiglio di classe che lo adotta quando il persistere di comportamenti non responsabili, già oggetto di precedenti e ripetuti richiami, recano pregiudizio all'ordinato svolgimento delle attività della classe.

L'ammonizione assume la forma di delibera del Consiglio.

Il presidente del Consiglio di classe convoca i genitori e spiega il provvedimento assunto (*sanzione introdotta con delibera Cons. Ist. n. 70 del 15.11.02*).

d. ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE USCITE DELLA CLASSE

Compete al Consiglio di classe che lo adotta quando il persistere di comportamenti non responsabili, già sanzionati con altri provvedimenti, fa prevedere che la

partecipazione dell'alunno all'uscita della classe possa recare grave pregiudizio allo svolgimento dell'attività stessa.

Il presidente del consiglio di classe convoca i genitori e spiega il provvedimento assunto. Il giorno dell'uscita l'alunno frequenta le lezioni in una classe parallela.

e. TEMPORANEO ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Compete al Consiglio di classe che lo adotta quando persistono comportamenti irresponsabili, già sanzionati con altri provvedimenti, oppure quando viene commesso un atto di violenza, fisica o psicologica, nei confronti di persone oppure un grave atto di vandalismo nei confronti di beni della collettività o di singoli individui.

Il provvedimento che comporta il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica è adottato dal consiglio di classe con il limite massimo di giorni quindici.

Quando il Consiglio di classe intenda proporre una sanzione di durata superiore ai 15 giorni e/o di esclusione dagli scrutini finali, la competenza passa al Consiglio d'istituto.

Prima della delibera, l'alunno viene ascoltato da un docente del consiglio di classe che procede a contestargli gli addebiti e a raccogliere le sue giustificazioni.

Le dichiarazioni dell'alunno sono valutate dal consiglio e riportate a verbale; qualora esse siano rese per iscritto dall'alunno, il testo è allegato al verbale stesso. Allo stesso modo possono essere acquisite testimonianze di compagni o di altre persone in possesso di informazioni attendibili sull'accaduto.

Il consiglio di classe, deliberando la sanzione di sospensione dalle lezioni, indica il percorso educativo proposto all'alunno per raggiungere le finalità esposte nell'art. 1 "Norme generali".

Il provvedimento assume la forma di decreto; ne viene inserita copia nel fascicolo personale dell'alunno.

Il presidente del consiglio di classe convoca i genitori dell'alunno, spiega le finalità educative del provvedimento e concorda le modalità di ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

f. PROVVEDIMENTI URGENTI DEL CAPO D'ISTITUTO

Quando l'infrazione disciplinare costituisce ipotesi di reato denunciata all'Autorità giudiziaria o quando vi è pericolo per la sicurezza di persone, il dirigente scolastico può adottare, con decorrenza immediata, il provvedimento cautelare di allontanamento dalla scuola fino a tre giorni.

Entro tale termine convoca il consiglio di classe per la delibera di competenza.

g. SOSPENSIONE DAL SERVIZIO MENSA

Il provvedimento che comporta la sospensione del servizio mensa da uno a tre giorni è deliberato dal competente Consiglio di classe con le procedure previste al precedente p. "e" in caso di gravi scorrettezze verificatesi durante l'ora dedicata alla consumazione del pasto e alla successiva ricreazione.

h. ESECUTIVITÀ DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari sono immediatamente esecutive.

ART. 3 RICORSO ALL'ORGANO INTERNO DI GARANZIA

Contro le sanzioni disciplinari comminate ai sensi dell'art. 2 è ammesso, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, ricorso all'organo interno di garanzia.

Esso è composto da un docente e da due genitori designati dal Consiglio d'Istituto; è presieduto dal dirigente scolastico.

Entro il termine di dieci giorni l'organo interno di garanzia decide nel merito dei provvedimenti impugnati; decide altresì sui conflitti di interpretazione e di applicazione nella scuola del presente Regolamento.

ART. 4 RECLAMO AL DIRETTORE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

In materia di violazioni dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" (DPR n. 249/98 e n. 235/2007), contenute anche nel Regolamento d'Istituto, è possibile, da parte di chiunque abbia interesse, proporre reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che decide in via definitiva, acquisito il parere vincolante dell'organo regionale di garanzia.